

# ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

## TRIENNIO 2018-2021

Si ricorda che le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO D'ISTITUTO saranno indette nei seguenti giorni:

- domenica **25 novembre 2018**, dalle ore 8.00 alle ore 12.00
- lunedì **26 novembre 2018**, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Tutta la modulistica potrà essere richiesta alla Segreteria dell'Istituto.

Si ritiene opportuno riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità.

### 1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 1 del DPR del 31.05.74, n. 416 ("Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica") istituisce, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali.

Il fine è "LA PARTECIPAZIONE NELLA GESTIONE DELLA SCUOLA DANDO AD ESSA IL CARATTERE DI UNA COMUNITÀ CHE INTERAGISCE CON LA PIÙ VASTA COMUNITÀ SOCIALE E CIVICA."

Il CONSIGLIO D'ISTITUTO rappresenta l'organo con poteri di indirizzo politico e di controllo che si occupa dell'assetto organizzativo e strutturale della scuola a cui il Dirigente "presenta periodicamente motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica" (art. 25 comma 6 D.Lgs. 30.03.01, n. 165).

I componenti, le funzioni, le modalità delle elezioni del consiglio d'Istituto sono definiti dalle seguenti norme:

- **D.P.R. 31.05.74, n. 416:** riguarda l'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
- **D.I.M. 28.05.75:** riguarda le istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d'istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici.
- **Circ. M. 16.04.75, n. 105:** riguarda l'applicazione del regolamento tipo nelle more dell'adozione del regolamento interno (disposizioni generali, convocazione, elezione del presidente ecc. degli organi collegiali).
- **D.Lgs. 16.04.94, n. 297 (artt. 8 e 10):** è il Testo Unico sulla scuola che riprende il DPR n. 416/74;

- **L. 15.03.97, n. 59:** riguarda la Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (in particolare l'art. 21).
- **D.Lgs. 06.03.98, n. 59:** riguarda l'istituzione della Dirigenza e il ruolo del Dirigente Scolastico.
- **D.P.R. 08.03.98, n. 275 (successivamente modificato dai D.P.R. n. 156/1999 e n. 105/01):** è il Regolamento dell'autonomia scolastica.
- **D.I.M. 01.02.01, n. 44 :** è il regolamento contabile.

A queste si aggiungono quattro importanti Ordinanze ministeriali che riguardano il CONSIGLIO D'ISTITUTO con particolare riferimento all'iter da seguire per l'elezione degli organi collegiali:

- **Ord. M. del 15.07.91, n. 215:** riguarda in generale l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.
- **Ord. M. del 04.08.95, n. 267 :** riguarda la nomina di un commissario straordinario per le competenze di cui all'art. 9 del D.I. 28.05.75, fino alla prima costituzione degli organi collegiali a livello di istituto: "Nei casi di scioglimento dei consigli di circolo o d'istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, nonché nei casi di scioglimento del consiglio scolastico distrettuale, il Provveditore agli Studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria".
- **Ord. M. del 24.06.96, n. 293:** riguarda il numero dei presentatori delle liste dei candidati nelle elezioni degli organi collegiali della scuola.
- **Ord. M. del 17.06.98, n. 277:** riguarda i casi di aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate.

## 2. COMPOSIZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il CONSIGLIO D'ISTITUTO, nelle scuole con popolazione scolastica **superiore a 500 alunni**, è composto da n. 8 Genitori, n. 8 Docenti, n. 2 Rappresentanti del personale ATA e dal Dirigente Scolastico.

Deve essere comunque assicurato **ALMENO UN SEGGIO AGLI INSEGNANTI E UN SEGGIO AI GENITORI** di ciascuno degli ordini di scuola compresi nella verticalizzazione (scuola primaria e secondaria di primo grado).

## 3. FORMAZIONE LISTE

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale ATA).

I candidati sono elencati con l'indicazione del **COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA**, nonché contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di istituto, né può presentarne alcuna.

## 4. PRESENTAZIONE LISTE

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente fino:

- 16 genitori
- 16 docenti
- 4 rappresentanti del personale ATA.

**CIASCUNA LISTA DEVE ESSERE CONTRADDISTINTA DA UN NUMERO ROMANO E DA UN MOTTO.**

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale, presso l'ufficio di segreteria dell'istituto **ENTRO I TERMINI CHE SARANNO COMUNICATI DALL'ISTITUTO.**

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:

- lista dei genitori: n. 20 presentatori
- lista dei docenti: n. 20 presentatori
- lista del personale ATA: n. 3 presentatori.

I presentatori non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste.